



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI**

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario (relatrice)
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario
Dott.ssa Valeria Mascello	Referendario

nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico

delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la deliberazione n. 14/2023/INPR del 13 febbraio 2023 e il relativo allegato, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2023;

Viste le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266"* approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 9/2020/INPR, n. 7/2021/INPR/, n. 10/2022/INPR;

Dato atto che ai fini della presente verifica sono stati utilizzati i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te., dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente;

Visti i questionari sui rendiconti 2019, 2020, 2021 per la gestione finanziaria dei medesimi esercizi, rilevati nel sistema Con.Te.;

Vista la documentazione acquisita sul sito istituzionale dell'Ente, sezione *"Amministrazione trasparente"*;

Visto il decreto del Presidente n. 19 del 8/11/2023 con il quale è stato assegnato al Referendario dott.ssa Cristina Ragucci l'esame dei rendiconti esercizio 2019/2021 del Comune di Padru;

Vista la nota n. 1139 del 15 febbraio 2024, con la quale il Magistrato Istruttore e Relatore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 2/2024, del 19 febbraio 2024, con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 28 novembre 2023;

Udito il relatore, Cristina Ragucci;

FATTO E DIRITTO

Quadro normativo di riferimento

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo nel senso di *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*, ne definisce l'ambito *"Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (comma 3) *"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito*

negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Qualora invece gli esiti non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non gravi, poiché sintomatiche di precarietà che, in prospettiva, in particolare se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Giova ricordare che i controlli delineati dal descritto quadro normativo hanno, pertanto, assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari (Corte cost. sentenza n. 60/2013).

Tanto premesso, il Collegio procede all'esame dei rendiconti 2019, 2020 e 2021 del Comune di Padru, utilizzando i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente.

Con riferimento a tali esercizi, sono stati, al momento, analizzati, in particolare, anche i dati relativi al risultato di amministrazione (lett. E) degli esercizi 2019/2021, la gestione dei residui e il FCDE, in relazione ai quali si ritiene di instaurare fin da subito il contraddittorio con l'Ente.

La Sezione intende, inoltre, sottolineare che, per completezza, sono state effettuate verifiche sulla cassa vincolata in rapporto al fondo cassa finale, sull'eventuale attivazione di anticipazioni di tesoreria e di liquidità e verifica dell'avvenuto rimborso entro l'esercizio, sul saldo della gestione di competenza, sull'avvenuta presentazione del questionario al rendiconto nel portale Con.TE, sul rispetto delle disposizioni sulla

trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Aspetti su cui la Sezione si riserva ulteriori analisi, in ragione delle evidenze istruttorie che saranno acquisite all'esito del contraddittorio con l'Ente.

Esito del controllo

Il Consiglio Comunale del Comune di Padru ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2019 con delibera n. 22 in data 17 luglio 2020, oltre il termine fissato dall'art. 107 del d.l. 17/03/2020 n. 18, convertito dalla l. n. 27/2020, che, in ragione dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, aveva differito al 30 giugno il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile dall'art. 227 del TUEL.

La Sezione, dalla verifica delle relazioni-questionario inviate dall'organo di revisione contabile per l'esercizio 2019, ha riscontrato che il **Comune di Padru, al 31 dicembre 2019, presenta un disavanzo di amministrazione (parte disponibile del risultato di amministrazione di cui alla lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) pari a 353.699,13 euro.**

Si vuole sinteticamente rammentare che il risultato di amministrazione, cosiddetto avanzo di amministrazione se positivo o disavanzo se negativo, è il portato di sintesi della gestione del bilancio, ossia un saldo di natura finanziaria che tiene conto, oltre che delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dall'Ente, anche dei debiti e crediti. Invero, esso è rappresentato dalla somma algebrica tra il fondo di cassa aumentato dai residui attivi e ridotto dai residui passivi, ed è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 186 del Tuel.

Il disavanzo di amministrazione esprime una situazione economica negativa, che determina un indebitamento progressivo, una difficoltà nell'effettuare investimenti e nell'attuare le politiche di sviluppo sul territorio.

Il d.lgs. n. 118/20011 e s.m.i. riporta, all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, le disposizioni in materia, nello specifico, *"Sono in disavanzo di amministrazione gli enti con un*

risultato di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le relative quote vincolate, destinate ed accantonate”.

Di contro, l’art. 188 del TUEL regola le modalità di ripiano del disavanzo che, qualora accertato a seguito dell’approvazione del rendiconto, deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione con iscrizione dell’intero importo nel primo esercizio considerato, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. La mancata applicazione al bilancio di previsione, accertato nel rendiconto della gestione, è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’approvazione del piano di rientro, in cui devono essere individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è approvato con delibera consiliare e sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del ripiano possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale, nonché è possibile procedere alla modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza dell’ente, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Agli enti locali che, nell’ultimo rendiconto deliberato, presentino un disavanzo, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che ne dispone la copertura, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti negli esercizi precedenti.¹

¹ Per completezza si vuole annotare che nel *“Referto sulla gestione finanziaria degli enti locali”* per il periodo 2020/2022, della Sezione delle Autonomie, approvato con la deliberazione 12/SEZAUT/2023/FRG, in base alle disposizioni contenute nell’art.1, cc. 897-898, l. n. 145/2018, viene fatta una distinzione *“fra enti con situazione di bilancio in disavanzo definito “moderato” (art. 1, co. 897, della l. n. 145/2018) ovvero con il risultato contabile di amministrazione positivo e capiente rispetto alla somma delle risorse accantonate in FCDE e FAL, ma con parte disponibile negativa, e enti con situazione di bilancio in disavanzo definito “elevato” (art. 1, co. 898, della l. n. 145/2018) ovvero con risultato disponibile negativo e il cui risultato contabile di amministrazione non risulta capiente per la somma delle risorse accantonate in FCDE e FAL”.* *“Nell’ambito degli interventi d’urgenza per far fronte alla situazione emergenziale, la disciplina dell’utilizzo dell’avanzo è stata rivista dall’art. 109, co. 1-ter, d.l. n. 18/2020. Gli enti sono autorizzati, già nella fase*

Venendo all'esame del disavanzo di amministrazione del Comune di Padru, l'esame del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato a) del rendiconto 2019 mostra che il risultato formale (lettera A) ha segno positivo, ed è pari a 225.978,77 euro.

Detto risultato tiene conto del fondo cassa al 31 dicembre 2019, pari a 352.019,37 euro, del saldo rilevato tra il totale dei residui attivi finali (2.556.381,69 euro) e il totale dei residui passivi finali (2.138.179,85 euro) da riportare al 1° gennaio 2020, per 418.201,84 euro, ed è espresso al netto del FPV di spesa 2019 pari a 544.242,44 euro, esclusivamente di parte capitale.

Ciò posto, nell'esercizio 2019, il risultato formale si presenta superiore rispetto all'esercizio 2018, in cui era pari a 168.971,44 euro, con un incremento del 34% circa, che corrisponde in valore assoluto a 57.007,33 euro. Tale aumento, come anche riportato nella Sezione I – *Risultati della gestione finanziaria del questionario* relativo al rendiconto 2019, inviato dal revisore tramite Con.Te, è da imputare al risultato della gestione di competenza, pari a 459.132,21 euro, peggiorato dal saldo FPV di -305.553,92 euro e dal saldo negativo della gestione dei residui, pari a -96.570,96 euro.

L'analisi della composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, evidenzia che, rispetto al risultato contabile positivo di 225.978,77 euro (lettera A), il risultato sostanziale di amministrazione, ossia la sua parte disponibile (lettera E), considerate le quote accantonate, pari a 505.917,32 euro e vincolate,

di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo di governo, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato da applicare al bilancio 2020, prorogato a tutto l'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021 finanziare interventi necessari ad attenuare la crisi economica derivante dagli effetti diretti e indiretti della pandemia da Covid-19. La legge di bilancio per il 2021 (l. n. 178/2020), oltre a incrementare il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (co. 822), costituito con il d.l. n. 34/2020, al successivo comma ha posto un vincolo su tali risorse, da destinare al ristoro per la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel biennio 2020-2021. Infatti, le quote non utilizzate di queste risorse alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione e, in quanto già destinate a interventi legati all'emergenza, non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, co. 1-ter, del d.l. n. 18/2020. Tuttavia, non trovano applicazione per questi importi vincolati i limiti per l'utilizzo previsti dall'art. 1, cc. 897 e 898, della legge di bilancio 2019, pertanto sia per gli enti in condizioni di disavanzo "moderato" che per quelli con disavanzo "elevato", resta impregiudicata la possibilità di utilizzo senza tener conto della capienza o meno del risultato di amministrazione rispetto alle risorse accantonate in FCDE e FAL".

complessivamente pari a euro 73.760,58 euro, ha segno negativo ed è pari a - 353.699,13 euro (disavanzo di amministrazione).

Rispetto all'esercizio precedente, in cui la medesima lettera E) mostrava un risultato di - 375.709,41 euro, si riscontra una riduzione di un importo pari a 22.010,28 euro, originata essenzialmente da un incremento del risultato della gestione di competenza, rappresentato dalla differenza tra accertamenti e impegni.

Le risorse accantonate si presentano inferiori rispetto all'esercizio 2018 di 38.763,53 euro (da 544.680,85 a 505.917,32 euro), mentre, nell'esercizio in esame, è stata vincolata una quota del risultato di amministrazione di importo complessivo pari a 73.760,58 euro, rispetto ai tre esercizi precedenti (2016/2018) in cui risultavano vincoli pari a zero.

L'esame del rendiconto 2019 ha evidenziato che il Comune di Padru ha appostato nella parte spesa del bilancio di previsione del 2019 il disavanzo di amministrazione da recuperare pro-quota, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui pari a 14.932,38 euro.

Si vuole evidenziare che il Consiglio Comunale di Padru, a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, presentava un disavanzo di 447.971,46 euro, da ripianare in 30 anni con imputazione a ciascun esercizio di una quota annua di 14.932,44 euro, come da piano di rientro adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 21 luglio 2015.

Si deve ricordare in questa sede che, ai sensi dell'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15², l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione *al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato (...) e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno.*

² Il comma 15 dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011, prevede che "Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione (...) sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui".

L'obiettivo finanziario per gli enti che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, avevano registrato un maggior disavanzo, è stato successivamente fissato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015³ e consiste nel migliorare il disavanzo al 31 dicembre 2015, e negli esercizi successivi, di un importo almeno pari alla quota del disavanzo applicata al bilancio di previsione.

Come emerso in occasione di precedenti verifiche condotte da questa Sezione di controllo riguardanti detto Comune, i cui esiti sono confluiti nelle deliberazioni n. 15/2018/PRSE e n. 108/2020/PRSE, il Comune di Padru non stava effettuando la verifica del ripiano, come prevista dal decreto sopra citato.

La Sezione ritiene opportuno compendiare, di seguito, una breve ricostruzione della pregressa situazione finanziaria del Comune. Invero, la Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare che *«Il nucleo della sana gestione finanziaria consiste nella corretta determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e a cui, successivamente, approda la gestione finanziaria. Tale determinazione è strettamente correlata al principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi [...]»* (Corte cost., sentenza n. 89/2017); infatti, *«[...] il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie»* (Corte cost., sent. n. 49/2018). In questo ambito, non è superfluo, peraltro, ricordare come l'ordinamento contabile degli enti locali imponga, tra l'altro, il rispetto

3 L'art. 4, comma 2, del D.M. 2 aprile 2015, rubricato "Verifica del ripiano", prevede per gli esercizi successivi al 2015 che

"In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

del principio di veridicità ed attendibilità delle scritture contabili (Principio n. 5, all. 1 al d.lgs. n. 118/2011).

Tanto premesso, dalla verifica condotta sui rendiconti 2014/2015, i cui esiti sono confluiti nella deliberazione n. 15/2018/PRSE, era emerso che il Comune di Padru, nell'esercizio 2016, non aveva ripianato la quota disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, come già illustrato, pari a 14.932,38, correttamente appostata nel bilancio di previsione prima di tutte le spese, in quanto il risultato di amministrazione disponibile (lettera E), al 31 dicembre 2016, registrava un valore di - 406.316,14 euro, peggiorativo di 3.809,21 euro, rispetto all'omologo risultato al 31 dicembre 2015, che era di 402.506,93 euro.

Nella deliberazione citata si osservava tra l'altro che, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto del M.E.F. del 2 aprile 2015, il Comune di Padru nell'esercizio 2017 avrebbe dovuto applicare al bilancio di previsione la quota non recuperata nell'esercizio 2016 che, appunto, doveva essere interamente applicata al primo esercizio del bilancio in corso di gestione (2017), in aggiunta all'eventuale maggior disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (pari a Euro 3.809,21) e alla quota di competenza dell'anno (2017) già fissata del recupero del maggior disavanzo registrato all'1/01/2015.

Alla richiesta di delucidazioni in merito⁴, il Comune di Padru con la nota del 27 febbraio 2018 prot. n. 1025, aveva confermato di avere interpretato erroneamente le prescrizioni di cui all'art. 4 del decreto del M.E.F. del 2/04/2015, non contabilizzando nell'esercizio 2017 la quota del piano di rientro non recuperata nel 2016, ma soltanto la somma di euro 4.500,00 a copertura del maggior disavanzo di amministrazione registrato al 31/12/2016 rispetto al 31/12/2015 di euro 3.809,21.

Pertanto, la Sezione affermava che, a fronte della mancata contabilizzazione nell'esercizio 2017 della quota del piano di rientro non recuperata nel 2016, il Comune avrebbe dovuto procedere all'adozione delle necessarie misure correttive che, anche in considerazione della soluzione proposta dall'Ente nella nota di cui sopra, si

⁴, con la nota del 16/02/2018 prot. n. 592

sostanziano nell'iscrizione in sede di bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020 di due quote del ripiano trentennale, una di competenza del 2018 e l'altra quale recupero esercizio 2016.

L'analisi del rendiconto dell'esercizio 2018, mostra che il Comune di Padru ha correttamente appostato nella parte spesa del bilancio, oltre alla quota di ripiano del disavanzo dell'esercizio, anche quella non recuperata nell'esercizio 2016, per un totale di 29.864,76 euro; **tuttavia, come già riscontrato nella deliberazione citata n. 108/2020, contenente l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017/2018, l'Ente non ha condotto la verifica del ripiano.**

L'analisi del risultato di amministrazione, che emerge dai dati presenti in Bdap e dal questionario acquisito tramite il sistema Con.TE, mostra che il saldo disponibile (lettera E), al 31 dicembre 2018, pari a - 375.709,41 euro, è inferiore rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (pari a - 391.205,86 euro) per 15.496,45 euro, quando invece avrebbe dovuto esserlo di un importo almeno pari a 29.864,76 euro, corrispondente al recupero della quota di disavanzo dell'esercizio 2016, oltre a quella dell'esercizio 2018, che risulta, pertanto, non recuperata per un importo pari a 14.368,31.

A ciò si deve aggiungere che dall'esame dei dati contabili relativi all'esercizio 2017, il risultato di amministrazione (lettera E) dell'esercizio 2017, è pari a -391.205,86 euro, e risulta migliorato rispetto all'omologo risultato dell'esercizio 2016, di un importo pari a 15.110,28 euro, quando invece la quota da ripianare iscritta in bilancio era di 19.432,38 euro (quota annua esercizio 2017, di 14.932,38 euro, a cui si somma il recupero del maggior disavanzo dell'esercizio 2016): pertanto, anche parte del disavanzo applicato all'esercizio 2017 non è stato recuperato.

L'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2019/2020/2021, condotto in questa sede, mostra che il Comune di Padru ha appostato, nella parte spesa, la sola quota di competenza di ciascun anno, che risulta ripianata, non provvedendo ad appostare le quote pregresse non ripianate (da esercizio 2018 ed esercizio 2017).

Ne consegue che questa Sezione ritiene che il Comune non abbia svolto correttamente la verifica del ripiano, con il rischio di compromettere l'attuazione concreta dell'effettiva realizzazione del rientro.

La Sezione osserva che l'articolo 4, ai commi 5 e 6 del precitato d.m., impone degli obblighi in termini di informativa riguardante l'analisi del disavanzo e di verifica del ripiano, in quanto tali informazioni devono essere riportate nella nota integrativa al bilancio di previsione e nella relazione al rendiconto.⁵

Ciò posto, poiché nel sito web del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, non si sono rinvenuti i sopra citati allegati al rendiconto e al bilancio di previsione, non è stato possibile effettuare verificare tale adempimento.

Si dà, comunque, atto che nell'esercizio 2020 il ripiano del disavanzo è avvenuto per un importo di 99.671,60 euro, pari al miglioramento del risultato di amministrazione disponibile (E), passato da -353.699,13 euro del 2019 a -254.027,53 del 2020, in ragione della gestione di competenza, pari a 252.483,38 euro, in quanto il saldo del FPV (corrispondente alla differenza tra l'FPV in entrata e l'FPV di spesa) e il saldo della gestione dei residui, presentano segno negativo.

Le quote accantonate si sono invece ridotte da 505.917,32 euro del 2019 a 491.473,72 del 2020 (- 14.443,60 euro) e le quote vincolate, invece sono aumentate da 73.760,58 del 2019 a 102.712,60 del 2020 (+ 28.952,02 euro).

Il saldo della gestione di competenza

Il riscontro nell'esercizio 2019 della criticità rappresentata dall'emersione del disavanzo di amministrazione ha richiesto l'approfondimento di ulteriori aspetti.

⁵ L'articolo 4 del D.M. 2 aprile 2015, al comma 5 stabilisce che "La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate". Infine, il comma 6 prevede che "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011".

Si è riscontrato che il saldo della gestione di competenza, che scaturisce dalla differenza tra accertamenti e impegni, che nello specifico ammontano a 4.826.903,41 euro e 4.367.771,20 euro, presenta un valore positivo di 459.132,21 euro, ed è peggiorato dal saldo negativo del FPV di -305.553,92 euro, rappresentato dalla differenza tra FPV di entrata di 238.688,52 euro e di spesa per 544.242,44 euro, corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi in relazione alla loro esigibilità

Il risultato della gestione di competenza (W1), desumibile dal quadro generale riassuntivo e dal prospetto degli equilibri di bilancio⁶, è comunque sempre positivo, e di importo pari a **138.645,91 euro**, risultante dalla differenza tra il totale complessivo delle entrate, pari a euro 5.065.591,93 euro, e il totale complessivo delle spese, pari a euro 4.926.946,02, comprensive della quota del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (14.932,38 euro), oltre che del FPV di entrata e di spesa, nei valori sopra riportati.

Si sottolinea, altresì, che la gestione di cassa porta ad un fondo di cassa finale di 352.019,37 euro, che corrisponde alla differenza tra il totale degli incassi, relativi alla competenza e ai residui, per 4.079.858,31 euro, comprensivo del Fondo di cassa iniziale, pari a 84.775,51 euro, e il totale dei pagamenti, analogamente in c/competenza e in c/residui, per 3.727.838,94 euro.

Il prospetto in argomento è stato modificato con decreto del MEF del 1° agosto 2019⁷, che ha previsto la rappresentazione contabile del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto, nonché l'introduzione di due nuovi riquadri volti alla rappresentazione, rispettivamente, dell'equilibrio del bilancio e dell'equilibrio complessivo.

⁶ E' ben noto che il saldo della gestione di competenza è rappresentato dalla differenza tra l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate, la rilevazione avviene nel prospetto del quadro generale riassuntivo, che costituisce un allegato al conto consuntivo.

⁷ Nel d.m. si legge: *Ravvisata la necessità di aggiornare i prospetti degli allegati n. 9 e n. 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo, il risultato di amministrazione, gli equilibri di bilancio e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondere alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici e dell'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

Si evidenzia che il Comune di Padru presenta un **equilibrio di bilancio (W2)** pari a 64.885,33 euro, corrispondente all'avanzo di competenza, pari a 138.645,91 euro, al netto delle risorse vincolate non ancora impegnate al 31 dicembre 2019, pari a 73.760,58 euro.

Si è rilevato un **equilibrio complessivo (W3) pari a 103.648,86 euro**, dato dalla differenza tra l'equilibrio di bilancio, di 64.885,33 euro, e il risultato finale delle variazioni degli accantonamenti operata in sede di rendiconto, per -38.763,53 euro.

Come osservato dalla Sezione Autonomie nella "Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 2021/2022", approvata con Deliberazione n. 12/SEZAUT/2023/FRG: *Il Risultato di competenza e l'Equilibrio di bilancio sono indicatori della gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo tiene conto anche degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto, rappresentando gli effetti completi della gestione anche in relazione con il risultato di amministrazione. Infatti, l'Equilibrio di bilancio rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Il nuovo prospetto "Verifica degli equilibri di bilancio" consente così di monitorare a rendiconto la realizzazione degli equilibri previsti nel bilancio di previsione, nonché la capacità dell'ente di garantire la copertura integrale di tutti gli accantonamenti, compresi quelli effettuati in sede di rendiconto.*

Per completezza si vuole, altresì, rammentare che l'art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018, stabilisce che gli enti pubblici "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al rendiconto della gestione, previsto dal d.lgs. n. 118/2011".

Inoltre, anche la Commissione Arconet, in merito, ha sottolineato che "il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della

gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio".

Dall'esame dell'allegato "Verifica degli equilibri" risulta che il Comune di Padru ha rispettato gli equilibri di bilancio.

Si osserva, però, che il non aver appostato nell'esercizio 2019 le quote di disavanzo non recuperate negli esercizi precedenti, ha determinato il conseguimento di saldi W1, W2, W3 più elevati.

Gestione dei residui

Ad incidere negativamente sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, come già sottolineato, è il saldo della gestione dei residui che presenta segno negativo, ed è pari a -96.570,96 euro, quale somma algebrica tra i minori residui attivi riaccertati, pari a - **103.657,02 euro e i minori residui passivi per 7.086,06 euro.**

Si premette che il Comune di Padru ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 con delibera della Giunta Comunale n. 52 del 25 giugno 2020.

Per quanto concerne la situazione dei residui attivi, si rileva che, se al 1° gennaio gli stessi ammontavano a **1.828.218,10 euro**, solo **252.709,71 euro** sono stati riscossi durante l'esercizio 2019, presentando un limitato indice di riscossione, pari al 14% circa.

A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei crediti, sono stati registrati maggiori/minori residui attivi per un totale di -103.657,02 euro, con un conseguente ammontare finale di residui attivi dai residui pari a 1.471.851,37 euro.

Le cancellazioni hanno riguardato principalmente i residui del Titolo 1, - 89.333,15, della Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati.

Ai residui provenienti dalle gestioni passate si aggiungono quelli formati nella competenza per **1.084.530,32** euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui attivi da riportare all'esercizio successivo di **2.556.381,6** euro. Questo importo si presenta in aumento rispetto all'ammontare dei residui iniziali (**1.828.218,10** euro) con un indice di accumulazione di quasi il 40%.

La Sezione osserva che la componente più importante è costituita dai residui delle entrate del Titolo I – *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*, il cui valore pari a 987.348,15 euro, di cui 789.592,27 euro riguardanti le gestioni pregresse, costituisce quasi il 39% dei residui totali.

In riferimento alla entità dei residui attivi, in particolar modo quelli relativi all'IMU, che al 1° gennaio 2019 ammontavano a 221.192,43 euro, riscossi solo per 44.763,14 euro (percentuale di riscossione pari al 20%) e alla TARSU/TIA/TARI, al 1° gennaio di importo complessivo pari a 741.018,03 euro, riscossi per soli 118.227,94 euro (percentuale di riscossione del 16%), cancellati per 85.689,40 euro, l'organo di revisione, nella Relazione al rendiconto 2019, sottolinea l'estrema lentezza nella riscossione delle predette somme ed esorta il Responsabile a voler effettuare un controllo ed a rimuovere le cause che determinano tale lentezza, in particolar modo potenziando l'attività di riscossione dei tributi comunali affinché si provveda a velocizzare e migliorare i procedimenti di riscossione degli stanziamenti di bilancio onde evitare la prescrizione degli stessi con eventuale danno erariale per l'Ente. Analoghe osservazioni sono state effettuate anche negli esercizi successivi.

Al riguardo si sottolinea che questa Sezione di controllo aveva già affrontato la problematica relativa alla lentezza nella riscossione dei residui attivi, in particolare, quelli di natura tributaria, pronunciandosi con la deliberazione n. 108/2020/PRSE; in quella sede il Comune aveva comunicato alla Sezione le cause e le iniziative adottate al fine di recuperare i propri crediti.

Dal lato passivo, i residui iniziali ammontano a 1.505.333,6 euro, di cui 495.329,61 euro risultano riscossi nell'esercizio 2019. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei debiti,

sono stati registrati minori residui passivi per 7.086,06 euro, con una conseguente consistenza finale di residui passivi dai residui pari a 1.002.917,98 euro. L'indice di smaltimento dei residui passivi pregressi, che tiene conto sia dei pagamenti in c/residui che della cancellazione degli stessi è pari al 32% circa. Ai residui provenienti dalle gestioni passate si aggiungono quelli formati nella competenza per 1.135.261,87 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui da riportare all'esercizio successivo di 2.138.179,85 euro, in aumento del 42% circa rispetto ai residui iniziali.

Nell'esercizio 2020, si riscontra una riduzione dei residui attivi del 18% circa.

In particolare, per quanto concerne i residui pregressi, si rileva che, rispetto ad un volume di residui iniziali pari a 2.556.381,69 euro, si sono avute riscossioni per 782.375,85 euro, corrispondenti al 31% circa degli stessi, rispetto alla percentuale del 14% circa dell'esercizio 2019.

Le maggiori riscossioni si sono avute al Titolo 4 Entrate in c/capitale, tipologia 200 Contributi agli investimenti, in quanto a fronte di residui iniziali pari a 631.487,39 euro le riscossioni, di 306.749,05 euro, hanno riguardato quasi la metà degli stessi. Si rilevano riscossioni per 181.377,38 euro (rispetto a residui iniziali di 309.574,78 euro) dei residui della tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale. Nel complesso i residui iniziali del Titolo 4, pari a 956.198,44 euro, si sono ridotti di oltre la metà.

Le riscossioni dei residui del Titolo 1, invece, si presentano in calo rispetto a quanto riscontrato per l'esercizio 2019 (17,31%), interessando solo 11, 60% dei residui iniziali.

In particolare, in riferimento alla Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati, a fronte di residui iniziali pari a 980.922,39 euro e di cancellazioni per -69.217,64 euro, le riscossioni sono state soltanto di 114.140,56 euro.

Nell'esercizio 2021, le riscossioni dei residui del Titolo 1, al 1° gennaio pari a 976.406,44 euro, ammontano a 290.030,35 euro, con una percentuale di riscossione pari al 29%, in miglioramento, pertanto, rispetto a quanto rilevato nei due esercizi

precedenti. Le cancellazioni in c/residui sono state pari a -136.494,32 euro. La percentuale di smaltimento dei residui del Titolo 1, che tiene conto sia delle riscossioni che delle cancellazioni, è del 44%.

Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

E' appena il caso di osservare che, sull'entità del risultato di amministrazione disponibile (lettera E), influisce la corretta determinazione delle quote accantonate e vincolate poiché le stesse, sottratte dal risultato di amministrazione formale, ne restituiscono la parte disponibile; inoltre, il corretto accantonamento al FCDE contribuisce a rendere meno incerto il risultato di amministrazione, in quanto destinato a dare copertura alla cancellazione dei residui attivi.

Al riguardo, si è riscontrato che l'organo di revisione, al punto 4.1. del questionario relativo al rendiconto dell'esercizio 2019, Sezione I – Gestione finanziaria, acquisito con il sistema Con.Te., asserisce di aver verificato la regolarità del calcolo del FCDE. Come già illustrato, il Comune di Padru, al 31 dicembre 2019, presentava residui attivi per 2.556.381,69 euro, provenienti per 1.084.530,32 euro dalla gestione di competenza e per 1.471.851,37 euro dalle gestioni pregresse; l'Ente ha determinato il FCDE applicando il metodo ordinario e sottoponendo a svalutazione i residui del Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

Dalla banca dati Bdap si estrae l'Allegato c) al rendiconto dell'esercizio 2019 contenente "*Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti*" dal quale si ricavano i residui del Titolo 1°, pari a 987.348,15 euro (783.166,51 euro dalle gestioni pregresse e 197.755,88 euro della competenza), che sono stati sottoposti a svalutazione per un importo pari a 674.617,44 euro, in quanto la restante parte, 306.304,95 euro, è accertata per cassa. L'accantonamento ha riguardato il 74,50% dei residui soggetti a svalutazione. Pertanto, sul totale dei residui attivi assoggettata ad accantonamento al FCDE, come detto, di 674.617,44 euro, l'accantonamento è pari a 502.616,32 euro.

I residui del Titolo 3°, che ammontano a 15.987,8 euro (di cui 2.682,97 euro provenienti dalle gestioni pregresse e 13.304,91 dalla gestione di competenza), non hanno formato oggetto d'accantonamento.

Nell'esercizio 2020 la percentuale di accantonamento al fondo dei residui del Titolo 1 che il Comune sottopone ad accantonamento al FCDE è leggermente aumentata. Infatti, a fronte di residui del Titolo 1 di 961.856,32 euro, sono sottoposti a svalutazione 644.827,74 euro, con un accantonamento al fondo di 488.871,72 euro, pari al 75,81%.

Ciò premesso, si richiede che l'Ente trametta il prospetto di calcolo dell'accantonamento al FCDE per gli esercizi 2019/2020/2021; si chiede, inoltre, di riferire in merito ai residui accertati per cassa, che vengono sottratti alla svalutazione e che, nell'esercizio 2019, ammontano nello specifico a 306.304,95 euro, di cui 246.032,19 euro formati in esercizi antecedenti al 2019.

Anticipazione di tesoreria

Dall'esame dei questionari redatti dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, c.166, l. 266/2005, nonché dai dati acquisiti dal sistema Bdap, è emerso, fino all'esercizio 2019, il sistematico ricorso del Comune di Padru all'istituto dell'anticipazione di tesoreria.

Si ricorda in questa sede che l'anticipazione di tesoreria è un istituto disciplinato dall'art. 222 del Tuel, che prevede che *il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.*⁸

Come precisato nel principio 3.26 dell'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente: esse infatti consentono di *superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una*

⁸ limite elevato, prima, a 4/12 sino al 31.12.2019 dalla l.145/2018 e, poi, a 5/12 per il periodo 2020-2022 dalla l. 160/2019.

momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Proprio in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente, le anticipazioni di tesoreria sono destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Come osservato di recente, *"l'utilizzo di questo strumento finanziario ha carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Se, viceversa, il ricorso ad anticipazioni del tesoriere è continuativo e protratto per un notevole lasso temporale, e per importi consistenti, rappresenta un elemento fortemente critico della gestione finanziaria"* così, (SRC Lombardia, 31/2021/PRSE; cfr., altresì, SRC Liguria, 58/2019/PRSE; SRC Piemonte, 127/2019/PRSE.

Relativamente all'esercizio 2019, nella "SEZIONE II - DATI CONTABILI: CASSA" al punto 5 *"Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio"*, risulta che l'importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'articolo 222 del TUEL è di 535.358,00, l'importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata è di 118.889,29 euro, mentre i giorni di utilizzo dell'anticipazione sono 41. L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ha comportato la maturazione di interessi passivi per 233,21 euro.

Dal conto del bilancio, gestione delle entrate, al Titolo 7 *Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere* delle entrate, Tipologia 100: *Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere* risulta un'anticipazione complessivamente corrisposta di 314.405,80 euro che è stata regolarmente restituita entro il 31 dicembre, come si evince dal Conto del bilancio – Gestione delle spese, Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere.

Sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e sulle misure adottate dall'Amministrazione per arginare questo fenomeno si è già occupata questa Sezione di Controllo che, in merito, si era già pronunciata con la deliberazione n. 108/2020/PRSE, in occasione dell'attività di esame dei questionari relativi ai rendiconti degli esercizi 2017, 2018.⁹

Si da atto che negli esercizi 2020 e 2021, il Comune di Padru non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, come risulta dai questionari inviati dall'organo di revisione e dal rendiconto del Comune.

L'avvenuta presentazione del questionario al rendiconto nel portale Con.TE:

L'ente ha regolarmente inviato il questionario relativo al conto consuntivo 2019 in data 23 febbraio 2021, assunto al protocollo con numero SC _SAR 000 1195. Unitamente al questionario redatto dall'organo di revisione contabile, è stata inviata la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2019, e la delibera di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Comunale n. 22 del 17 luglio 2020.

Il rispetto delle disposizioni sulla trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013

Il d.lgs. n. 33/2013 di "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", in attuazione di quanto previsto dalla L. n. 190/2012 in materia di anticorruzione, ha introdotto il principio generale della trasparenza amministrativa intesa come l'accessibilità totale alle "informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1)".

Tale decreto disciplina in modo dettagliato le informazioni che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare sul proprio sito istituzionale per consentire a tutti i cittadini di poter accedere alle informazioni e ai procedimenti di loro interesse.

⁹ Dapprima, con delibera n. 15/2018/PRSE, la Sezione di controllo si è pronunciata in occasione dall'attività di esame del questionario relativo al rendiconto 2014.

A tal fine, l'art. 9 del decreto stabilisce che nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. E l'articolo 29 di cui al Capo III, contenente "*Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche*" prevede al 1° comma la pubblicazione dei documenti e degli allegati al bilancio preventivo, e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Constatato quanto pubblicato dal Comune di Padru nel proprio sito istituzionale in ordine a quanto previsto dall'articolo 29, si invita il Comune ad integrarne i contenuti, dando piena trasparenza ai documenti che compongono il bilancio di previsione e il rendiconto.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti, segnalate le sopradescritte irregolarità e criticità, invita il Comune di Padru a fornire chiarimenti entro **il 27 aprile 2024** sui seguenti aspetti, partitamente analizzati in parte motiva con precisa indicazione dei documenti di cui è richiesta la trasmissione a questa Sezione, che di seguito sinteticamente si compendiano:

- verifica della corretta applicazione dell'art. 4 del decreto del M.E.F. 02/04/2015 in relazione alle modalità di copertura del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario;
- si chiede il prospetto analitico del calcolo del FCDE per gli esercizi 2019/2020/2021 e delle ulteriori delucidazioni indicate in parte motiva;
- si chiede di riferire in merito alla prosecuzione delle azioni intraprese per garantire la realizzazione della massa creditoria dell'Ente;

- si raccomanda di provvedere al rispetto delle disposizioni in tema di trasparenza di cui all'articolo 29 del d.lgs. n. 118/2013;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione del Comune di Padru.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024.

Firmato

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci

Firmato

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2024.

Firmato

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Mullano